

N. R.G. 29616/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE NONA CIVILE**

Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Collidà, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente:

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al **R.G. n. 29616/2016** vertente tra:

( Ucraina) , residente :

..... , elettivamente domiciliato in Novara, via Morera n. 5, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Chidini, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Lorenzo Chidini e M. Beatrice Sciannamblo del Foro di Milano, che lo rappresentano e

parte ricorrente

e

**MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino**

parte resistente

nonché nel contraddittorio con il

**Pubblico Ministero - Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino**

**Oggetto:** protezione internazionale e umanitaria; ricorso ex art. 35 D. Lgs. n. 25/2008.

**PREMESSO IN FATTO**

- che con provvedimento notificato in data 18.10.2016, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Novara ha rigettato

l'istanza proposta dall'odierno ricorrente per il riconoscimento della protezione internazionale;

- che con ricorso del 14.11.2016 il richiedente ha impugnato il provvedimento deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, chiedendo altresì il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951;
  - che il ricorrente chiede in subordine che sia accertato e riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 25/2008 ed in subordine dichiararsi il diritto alla protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs 286/98;
  - che il ricorrente chiede, altresì, che sia accertato e riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs 286/98;
  - che il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio;
  - che il Pubblico Ministero ha presentato istanza di accoglimento del ricorso, limitatamente al riconoscimento della protezione sussidiaria;
  - che :
- che in il legale del ricorrente ha richiamato i motivi di ricorso, producendo, inoltre, documentazione varia ( doc. da 22) a 25);

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### Le dichiarazioni del ricorrente.

Il ricorrente, sentito avanti alla Commissione territoriale di Novara in \_\_\_\_\_, ha dichiarato di essere nato a \_\_\_\_\_

gi

la

Già depositata

La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Novara, con provvedimento notificato in data 18.10.2016, ha rigettato la domanda di protezione internazionale, non ritenendo credibile il racconto reso e comunque non sussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento della protezione internazionale; non sono, inoltre, stati ravvisati i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In particolare la Commissione ha ritenuto ]

In ogni caso, richiamate le Linee guida in materia di protezione internazionale, la Commissione rileva che il timore di essere puniti per la sola ragione della renitenza alla leva non può, di per sé, dar luogo ad un fondato timore di persecuzione ai sensi dell'art 1 A2 della Convenzione di Ginevra del 1951, qualora la sola ragione a fondamento di ciò sia l'avversione al servizio militare o la paura di combattere.

### **Il quadro normativo.**

In ordine alla valutazione della domanda ed alle regole probatorie applicate, si osserva che l'art. 3 D.Lgs. 251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;

le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;

la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica, inoltre, che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Inoltre, sempre in base all'art. 3 D.Lgs 241/2007, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

**Sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.**

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d.lgs. n. 251/2007, così come modificato dal d.lgs. 18/2014, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

Preliminarmente si richiamano i presupposti normativi per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 251/2007 è qualificato come "rifugiato" il cittadino straniero *"il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10"*.

Per quanto concerne il concetto di persecuzione, l'articolo 7 rubricato come "atti di persecuzione" del D.Lgs. 251/2007 stabilisce che: *"1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).*

*2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;*

*provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;*

*azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;*

*rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;*

*azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;*

*atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".*

L'art. 8 D.Lgs 241/2007 stabilisce che *"al fine del riconoscimento dello status di rifugiato"*, gli atti di persecuzione di cui all'art. 7 devono essere riconducibili ai motivi di seguito definiti:

a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante.

e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Quanto ai responsabili della persecuzione o del danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale, l'articolo 5, rubricato come *"responsabili della persecuzione o del danno grave"* del D.Lgs. 251/2007, dispone:

*"Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:*

*lo Stato;*

*i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;*

*soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.*

*2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:*

*atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;*

*provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;*

*azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;*

*rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;*

*azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;*

*atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".*

Ciò posto, deve ora procedersi a valutare la fondatezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato avanzata dal ricorrente.

Prima della disamina del caso concreto, pare opportuno premettere il quadro normativo e giurisprudenziale che regola **la protezione internazionale con riferimento al servizio militare.**

Va detto, innanzitutto, che secondo il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, gli Stati hanno il diritto di autodifesa e di richiedere ai cittadini di prestare servizio militare.

La renitenza alla leva e la diserzione non sono di per sé rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Negli Stati in cui il servizio militare è obbligatorio, il fatto di sottrarsi ad esso è un reato

punito dalla legge. La diserzione poi è sempre considerata come reato, sia che il servizio militare sia obbligatorio o meno.

Le pene variano da Paese a Paese e normalmente non costituiscono una forma di persecuzione.

Dunque, il timore dell'incriminazione e della punizione per diserzione o renitenza alla leva non costituisce di per sé un fondato timore di persecuzione ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951.

L'avversione al servizio militare o la paura di combattere non sono ritenuti validi motivi di riconoscimento della protezione internazionale.

In tale contesto generale, l'art. 9, paragrafo 2, lett. e) della direttiva 2004/83 (nostro art. 7, comma 2, lett. e) D.Lgs 215/2007), prevede, però, che azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione, siano da considerare atti di persecuzione.

Crimini di guerra sono considerate le violazioni delle leggi e consuetudini facenti parte del diritto internazionale e delle leggi di guerra. La Carta di Londra include in tale categoria il maltrattamento delle popolazioni civili o dei prigionieri di guerra, l'uccisione di ostaggi o la distruzione di città, paesi o villaggi o qualsiasi devastazione non giustificata dalle necessità militari; crimini di guerra vengono inoltre definiti i gravi abusi specificati dalla Convenzione di Ginevra del 1949 e dal Protocollo Supplementare I e cioè l'uccisione o tortura intenzionale o altri trattamenti disumani atti a provocare gravi sofferenze o danni al corpo o alla salute.

Originariamente erano considerati crimini di guerra solo quelli commessi nell'ambito di conflitti armati internazionali mentre attualmente vengono considerati tali anche quelli commessi nell'ambito di conflitti interni (si confronti: Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo – Linee guida per la valutazione delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, 2005) .

In caso di conflitto armato non internazionale, tra i crimini di guerra vengono ricompresi: dirigere deliberatamente attacchi contro la popolazione civile; uccidere o ferire in modo sleale un combattente avversario; stupro; reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità

(UNHCR, Nota sull'esclusione, 4 settembre 2003, in



<http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html>).

Nelle linee guida n. 10 dell'UNCHR, per l'esame delle domande fondate sul servizio militare, si legge che le domande di riconoscimento dello status di rifugiato relative al servizio militare possono fondarsi oltre che su un'obiezione per motivi di coscienza (obiettori assoluti o parziali), in caso di conflitti contrari alle regole fondamentali della condotta umana, su obiezione a un particolare conflitto armato oppure ai mezzi e ai metodi di guerra [la condotta di una delle parti di un conflitto].

“...Nel loro complesso tali obiezioni riguardano l'obbligo a partecipare ad attività del conflitto che il o la richiedente considera in contrasto con le regole fondamentali della condotta umana.

Tali obiezioni possono essere manifestate come un'obiezione che si basa sulla propria coscienza e come tale può essere trattata come un caso di obiezione di coscienza.

Qualora l'obiezione del o della richiedente riguardi i metodi e i mezzi impiegati in un conflitto armato [cioè la condotta di una o più parti in conflitto], è necessario effettuare una valutazione della probabilità ragionevole che la persona in questione sia costretta a partecipare ad atti che violano le norme previste dal diritto internazionale.

Generalmente la decisione in merito alla sussistenza di una ragionevole probabilità che una persona possa essere costretta a commettere atti che violano le regole fondamentali della condotta umana (o che debba esserne ritenuta responsabile) dipenderà da una valutazione dell'andamento complessivo del conflitto in questione.

Pertanto, sarà rilevante la misura in cui nel conflitto avvengono violazioni delle regole fondamentali della condotta umana.

Tuttavia, a essere determinante non è tanto la natura del conflitto in questione quanto piuttosto il rischio di essere costretti a prendere parte a tali atti; di conseguenza sono le circostanze individuali del o della richiedente a dover essere esaminate, tenendo conto del ruolo che dovrà ricoprire.”

La sentenza Sheperd (C-472/13) della CGUE, ha fornito l'interpretazione da dare all'art. 9, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2004/83.

La Corte ha innanzitutto chiarito che la suddetta disposizione riguarda esclusivamente situazioni di conflitto ed inoltre che essa si riferisce a tutto il personale militare, incluso

quello di sostegno logistico o tecnico.

In secondo luogo la Corte ha precisato che il legislatore dell'Unione ha voluto che si prendesse in considerazione in modo oggettivo il contesto generale in cui il servizio militare è prestato e che, in linea di principio, non sono escluse le situazioni in cui il richiedente parteciperebbe soltanto indirettamente alla commissione di crimini di guerra, poiché, in particolare, egli non apparterrebbe alle truppe da combattimento ma, ad esempio, sarebbe assegnato ad un'unità logistica o di sostegno: "tale protezione può essere estesa alle sole altre persone che esercitano funzioni tali da poterle indurre, in modo sufficientemente diretto e con ragionevole plausibilità, a partecipare a tali atti".

Il rifiuto di prestare il servizio militare deve costituire il solo mezzo che permette al richiedente di evitare la partecipazione ai crimini di guerra asseriti.

La CGUE conclude affermando che "la valutazione per qualificare la situazione di servizio controversa, deve basarsi su un insieme di indizi tali da stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze di cui trattasi, in particolare di quelle relative agli elementi pertinenti riguardanti il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione sulla domanda, lo status individuale e la situazione personale del richiedente, che la situazione del servizio rende plausibile la commissione di crimini di guerra". Uno di tali indizi è costituito dal fatto che l'esercito in questione si sia già macchiato di crimini di guerra.

\* \*

Vi sono varie fonti che attestano la commissione, sia da parte dello Stato Ucraino che delle Repubbliche del Donbass, di crimini di guerra nel conflitto che li vede contrapposti.

Si riportano, in proposito, i passi più significativi di alcuni rapporti:

1) UNHCR - Considerazioni in materia di protezione internazionale relative agli sviluppi in Ucraina - Aggiornamento III, settembre 2015: "Tra la metà di aprile 2014 e la metà di agosto 2015 in Ucraina orientale sono state uccise almeno 7.883 persone (sia militari che civili) e almeno 17.610 sono state ferite. Secondo le fonti, nelle zone colpite dal conflitto, sia nelle aree controllate dal Governo (ACG) che nelle ANCG, molte persone sono state uccise o ferite da mine e ordigni inesplosi. Gli osservatori dei diritti umani nei pressi della linea di contatto, sia nelle ACG che nelle ANCG, hanno registrato nuove accuse di omicidi e torture così come casi di privazione illegale della libertà, rapimenti, lavoro forzato, saccheggi, richieste di riscatto ed estorsioni, commessi da tutte le parti coinvolte nel

confitto”;

2)USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2015 - Ukraine, 13 April 2016 [http://www.ecoi.net/local\\_link/322453/448228\\_en.html](http://www.ecoi.net/local_link/322453/448228_en.html):

“I separatisti sistematicamente sono stati responsabili di rapimenti, torture e detenzione illegale. In misura minore, ci sono stati rapporti di tali pratiche anche da parte delle forze governative....Vi sono stati diversi rapporti su uccisioni arbitrarie o illegali commesse dal governo o da suoi agenti. Secondo i media e le autorità locali, l'8 maggio, tre militari hanno compiuto un'esecuzione sommaria ai danni di un civile con opinioni politiche filo-russe nel villaggio di Talakivka, vicino a Mariupol, dopo un “processo” improvvisato e illegale. Le autorità hanno arrestato gli uomini e li hanno sottoposti a processo, ma lo stato del caso era sconosciuto alla fine dell'anno.

..Nella regione del Donbas, vi sono state segnalazioni di violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, commesse dalle forze governative e da battaglioni filo governativi impegnati in operazioni militari.

Il 10 aprile, il procuratore militare di Kharkiv ha informato HRMMU (Human Rights Monitoring Mission in Ukraine delle Nazioni Unite) di un centro di detenzione segreta nei locali del SBU (Security Service of Ukraine) a Kharkiv. Secondo HRMMU, un certo numero di persone ha affermato di essere stato tenuto ed abusato in questa struttura e hanno riferito di essere state rimosse dalle loro celle da ufficiali SBU, prima della visita del procuratore militare, e messe in cantina o altri posti all'interno dell'edificio. Nel mese di novembre HRMMU ha ricevuto segnalazioni di 27 persone detenute dalle autorità in questo luogo, dove le autorità le avrebbero sottoposte a torture e maltrattamenti.

Organizzazioni internazionali e ONG internazionali, tra cui AI, Human Rights Watch (HRW) e l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno emesso rapporti periodici su violazioni dei diritti umani commesse nella regione del Donbas da parte delle forze separatiste e del governo.

Osservatori internazionali e media hanno riferito di uccisioni arbitrarie e illegali nella regione del Donbass. Organizzazioni internazionali e per i diritti umani hanno segnalato che il governo ha iniziato a indagare sugli abusi compiuti da parte delle sue forze ma ha sostenuto che è stato ostacolato dalla mancanza di risorse e di accesso ai siti in cui sono stati commessi i crimini.

HRMMU, OSCE Special Monitoring Mission (SMM) e gruppi per i diritti umani non hanno

riportato casi di esecuzioni extragiudiziali commesse dalle forze ucraine o filo governative nel corso dell'anno in relazione al conflitto nella regione del Donbas. Tuttavia, diversi casi dal 2014 rimangono sotto inchiesta, tra cui la scoperta dei corpi di due separatisti che erano stati legati e uccisi con un colpo di arma da fuoco alla testa, in autunno 2014.

Separatisti e autorità ucraine si sono accusati a vicenda di bombardamento indiscriminato sui civili, in particolare per l'uccisione di 13 civili e il ferimento di 12 in un attacco di mortaio su una fermata di autobus nella parte sud-occidentale della città di Donetsk il 22 gennaio.

HRMMU riferisce della persistenza della pratica di detenzione arbitraria e in isolamento da parte delle forze dell'ordine ucraine (principalmente la SBU) e da parte di unità militari e paramilitari (in primo luogo da parte di ex battaglioni di volontari ora formalmente incorporati nei servizi di sicurezza).

Una relazione di maggio di Amnesty International documenta numerosi rapimenti di civili da parte di battaglioni filo governativi che hanno avuto luogo nel 2014, tra cui un caso in cui tre impresari edili sono stati arrestati da membri della milizia e trasferiti in un centro di detenzione SBU, dove sono stati presumibilmente picchiati, soffocati, sottoposti a finta sepoltura ed altri abusi.

Governo e forze separatiste riferito di abusi e torture a civili e militari in strutture di detenzione. Gli abusi denunciati includono pestaggi, torture fisiche e psicologiche, finte esecuzioni, violenza sessuale, privazione di cibo e acqua, rifiuto di cure mediche e lavoro forzato.

HRMMU ha riferito di pratiche persistenti di abusi fisici e torture da parte delle forze governative. Durante tutto l'anno HRMMU e AI hanno intervistato persone che sostenevano di essere state torturate, picchiate e sottoposte a finte esecuzioni nel corso della "operazione antiterrorismo" (n.d.r. la guerra in Donbass);

3)HRW - Human Rights Watch: World Report 2016 - Ukraine, 27 January 2016  
[http://www.ecoi.net/local\\_link/318402/443582\\_en.html](http://www.ecoi.net/local_link/318402/443582_en.html):

“Ostilità nell'Ucraina dell'est

Ad autunno 2015, più di 9.000 persone sono state uccise e più di 20.000 ferite nel conflitto.

Si stima che a settembre 1,4 milioni di persone erano sfollate in Ucraina e più di 600.000 erano fuggite all'estero, principalmente in Russia.

Anche se il cessate il fuoco di settembre in gran parte ha tenuto, sporadici combattimenti

sono continuati.

Entrambe le parti hanno violato le leggi di guerra. Hanno compiuto attacchi indiscriminati che hanno ferito e ucciso civili anche attraverso l'uso di munizioni a grappolo.

Le forze governative e i ribelli sostenuti dalla Russia sono dispiegati all'interno o in prossimità di zone densamente popolate, mettono in pericolo la popolazione civile e obiettivi civili, comprese scuole, ospedali e condomini.

Ci sono prove significative che diversi tipi di mine antiuomo sono state usate in Ucraina orientale, anche se al momento della stesura del report non è stato possibile determinare la parte o le parti responsabili.

Entrambe le forze, ribelli e governative, sono risultate implicate in casi di tortura e trattamento crudele e degradante ai danni di detenuti”;

4) Amnesty International: Amnesty International Report 2015/16 - The State of the World's Human Rights - Ukraine, 24 February 2016

[http://www.ecoi.net/local\\_link/319686/445043\\_en.html](http://www.ecoi.net/local_link/319686/445043_en.html):

“L'anno è iniziato con intensi combattimenti nella parte orientale del paese, tra le forze separatiste filo-russe e le forze ucraine e si è concluso con sporadici scontri che hanno interrotto un precario cessate il fuoco. L'impunità ha prevalso per i crimini di guerra commessi da entrambe le parti.

L'8 settembre, l'Ucraina ha riferito sulla situazione nel Donbass alla Corte Penale Internazionale (ICC) e ha presentato una dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte su presunti reati commessi sul suo territorio dal 20 febbraio 2014 da parte degli ufficiali della federazione russa e i leader delle Repubbliche di Donetsk e Luhansk ([https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Ukraine\\_Art\\_12-3\\_declaration\\_08092015.pdf](https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf)).

Tuttavia, il Parlamento non ha ratificato lo Statuto di Roma.

... Durante l'escalation dei combattimenti in Donbass in gennaio e febbraio, sono continuati i bombardamenti indiscriminati in aree abitate da civili, con entrambe le parti che si accusavano a vicenda.

Entrambe le parti hanno commesso crimini di guerra, tra cui la tortura e altri maltrattamenti ai danni di prigionieri”;

5) 14° “Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2016” dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR)

[http://www.un.org.ua/images/14th\\_OHCHR\\_report\\_on\\_the\\_human\\_rights\\_situation\\_in\\_Ukraine.pdf](http://www.un.org.ua/images/14th_OHCHR_report_on_the_human_rights_situation_in_Ukraine.pdf): “Il conflitto armato tra il governo dell'Ucraina e i gruppi armati delle Repubblica di Donetsk e Luhansk continua ad essere combattuto senza il dovuto riguardo per la protezione dei civili.

Forze armate ucraine e gruppi armati continuano a posare mine, tra cui mine antiuomo, nonostante gli obblighi dell'Ucraina come Stato parte del Mine Ban Treaty del 1997.

Stime attendibili indicano che le mine contaminano vaste aree di terreni agricoli nella zona est dell'Ucraina, spesso in zone che sono mal segnate, nei pressi di strade e circostanti aree civili. Questo ha comportato la morte e la mutilazione di civili, spesso mentre camminano verso le loro case o campi.

Questi rischi sono particolarmente gravi per le persone che vivono in città e negli insediamenti vicini alla linea di contatto, così come per le 23.000 persone che ogni giorno attraversano la linea di contatto.

Stazioni di filtraggio dell'acqua e altre infrastrutture essenziali sono state danneggiate durante le ostilità nel bombardamento di zone civili densamente popolate, siccome le parti in conflitto non sono riuscite a prendere precauzioni fattibili negli attacchi per proteggere e prevenire la distruzione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile.

Il 27 aprile 2016, civili in attesa di attraversare un checkpoint nel villaggio Olenivka, sulla strada tra Mariupol e la città di Donetsk, sono stati colpiti dai bombardamenti durante la notte.

Quattro civili sono stati uccisi e altri otto feriti. Secondo l'analisi del cratere effettuata dall'OSCE, i colpi di mortaio sono stati sparati dalla direzione ovest-sud-ovest.

Questo indica la responsabilità dell'armata ucraina.

OHCHR ha ricevuto denunce di sparizioni forzate, detenzione arbitraria e in isolamento, tortura e maltrattamenti commessi dalle forze dell'ordine ucraine. Tra questi sono stati oltre 20 i casi di detenzione arbitraria e maltrattamento. La maggior parte dei casi documentati durante il periodo di osservazione in questione riguarda episodi verificatisi nella zona di conflitto.

Mentre i casi dal 2014 all'inizio del 2015 suggeriscono che i battaglioni di volontari (spesso in collaborazione con il servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU)) sono stati frequentemente gli autori, informazioni di fine 2015 e inizio del 2016 coinvolgono soprattutto l'SBU”.

6) UN News Service, *UN report finds impunity for killings 'remains rampant' in Ukraine conflict*, 14 July 2016, <http://www.refworld.org/docid/5788d89840c.html>

“Il rapporto, predisposto dalla UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, sostiene che il conflitto armato in alcuni distretti di Donetsk e Luhansk, "conta la maggior parte delle violazioni del diritto alla vita in Ucraina nel corso degli ultimi due anni", avendo causato la morte di 2.000 civili, con quasi il 90% delle morti di civili derivanti da bombardamenti indiscriminati delle zone residenziali.

Conclude dichiarando che nessuna responsabilità è stata assunta per le morti di civili, causate dal modo di condurre le ostilità, e che alcuni degli omicidi possono costituire crimini di guerra e/o crimini contro l'umanità.”

7) Rapporto congiunto di Amnesty International e Human Right Watch, *"You Don't Exist" - Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances, and Torture in Eastern Ukraine*, 21 July 2016, <http://www.refworld.org/docid/5790c28d4.html>

“Sia le autorità governative ucraine e che i separatisti filorussi hanno tenuto civili in prolungata detenzione arbitraria, senza alcun contatto con il mondo esterno, anche con i loro avvocati o famiglie.

In alcuni casi, le detenzioni costituivano sparizioni forzate, il che significa che le autorità in questione hanno rifiutato di riconoscere la detenzione delle persone o rifiutato di fornire qualsiasi

informazione sulla loro sorte. La maggior parte dei detenuti ha subito torture o altre forme di maltrattamento. A diverse persone sono state negate le cure mediche necessarie per le lesioni riportate durante la detenzione...

Amnesty International e Human Rights Watch hanno studiato in dettaglio nove casi di detenzione arbitraria prolungata di civili da parte delle autorità ucraine in luoghi di detenzione informali e nove casi di detenzione arbitraria prolungata di civili da parte dei separatisti filorussi.

La presente relazione illustra i casi che hanno avuto luogo soprattutto nel 2015 e la prima metà del 2016..”

Sono moltissimi anche gli articoli di giornale e le immagini che riportano gli attacchi subiti dai civili nel Donbass dall'inizio della guerra.

Due dei più impressionanti riguardano il villaggio di Uglegorsk in cui “le truppe ucraine hanno circondato il centro abitato senza dare ai civili un corridoio umanitario ed hanno poi

dato il via ad un massiccio bombardamento di artiglieria durato tutto il giorno”

[http://it.sputniknews.com/italian.ruvr.ru/news/2014\\_08\\_13/Ad-Uglegorsk-i-filorussi-denunciano-strage-di-civili-dellesercito-ucraino-4892/](http://it.sputniknews.com/italian.ruvr.ru/news/2014_08_13/Ad-Uglegorsk-i-filorussi-denunciano-strage-di-civili-dellesercito-ucraino-4892/)

<https://thebarricade.co/2015/02/04/humanitarian-catastrophe-the-tragedy-of-uglegorsk/>

e il villaggio di Nikishino in cui non v'è una casa che non sia stata rasa al suolo, durante gli scontri del marzo 2015

<http://www.voanews.com/media/video/in-ukraine-nikishino-no-house-is-untouched-by-fighting/2670753.html>

\* \*

Dal 2014, in Ucraina è stato reintrodotta il servizio militare obbligatorio e dal 2015 l'età della leva obbligatoria per gli uomini è stata innalzata fino ai 27 anni (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2024.html>).

A cagione della guerra in Donbass, ad oggi sono state già decretate dal governo ucraino sei ondate di mobilitazione, richiamando in servizio anche riservisti, soprattutto se con una specialità militare.

La leva è stata prolungata fino a 18 mesi e molti soldati sono stati costretti a servire anche più a lungo del tempo previsto.

Nel 2014, l'Ucraina contava 130.000 persone nelle proprie forze armate e a seguito della reintroduzione della coscrizione, nel 2015 il numero dei militari è salito a 250.000.

Si parla di un milione di riservisti.

(France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), *Ukraine: Législation ukrainienne sur le service militaire et la mobilisation; mesures de mobilisation survenues en 2014*, 6 August 2014, available at:

<http://www.refworld.org/docid/547453324.html> [accessed 8 July 2016]

[https://en.wikipedia.org/wiki/Armed\\_Forces\\_of\\_Ukraine](https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_Ukraine)

<https://fr.sputniknews.com/societe/201501281023007573-les-habitants-de-lukraine-ne-veulent-pas-faire-la-guerre/>

<http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/03/05/97001-20150305FILWWW00143-kiev-accroit-la-mobilisation-de-ses-troupes.php>).

Tra gli idonei alla leva, sono esclusi dalla mobilitazione: studenti, dottorandi a tempo pieno, docenti e personale scientifico che insegnano in scuole superiori, università, enti di ricerca; impiegati e funzionari statali o di aziende, organizzazioni, istituzioni bloccate durante la



mobilitazione; inabili alla leva per motivi di salute, certificati ogni 6 mesi; persone che accudiscono tre o più figli minori di 18 anni o disabili, tutori o genitori affidatari di orfani, persone che accudiscono coniugi o genitori in gravi condizioni di salute; parlamentari (L. 570 \_ VIII del 24.7.2015).

Il richiedente ha dichiarato di non aver terminato gli studi e non rientra in alcuna delle categorie escluse dalla leva.

Egli, inoltre, professa la religione ortodossa e dunque non appartiene alle minoranze religiose alle quali è consentita l'obiezione di coscienza (cfr. OFPRA Législation ukrainienne sur le service militaire et la mobilisation; mesures de mobilisation survenues en 2014).

Il codice penale ucraino, all'art. 408, prevede per la diserzione una pena che va da 2 a 5 anni di reclusione. Le aggravanti dell'uso di armi e del commettere il fatto insieme ad altri, portano la pena da 5 a 10 anni di reclusione. Se i fatti sopra previsti sono commessi sotto il regime della legge marziale o nel corso di una battaglia, la pena va da 5 a 12 anni di reclusione.

Per la renitenza alla leva, l'art. 409 del codice penale ucraino prevede: L'azione di sottrarsi al servizio militare attraverso l'auto-infortunio, la simulazione, la produzione di documenti falsi o altro artificio è punibile con una pena fino a 2 anni di servizio in un battaglione disciplinare o la reclusione per un periodo equivalente.

Il rifiuto di svolgere il servizio militare è punibile con una pena da 1 a 5 anni di reclusione.

Se uno qualsiasi degli atti di cui ai commi precedenti viene compiuto sotto il vigore della legge marziale o in una battaglia, la pena va da 5 a 10 anni di carcere.

In un articolo del 6 febbraio 2016, reperibile su <https://www.rt.com/news/331557-ukraine-stealth-military-draft/> si legge che, da quando due anni fa è iniziato il conflitto in Donbass, 26.800 uomini ucraini sono sottoposti ad azione giudiziaria per aver evitato il servizio militare.

Dunque il ricorrente è in età da leva obbligatoria, non appartiene a nessuna delle categorie escluse dal servizio né alle minoranze religiose per cui è prevista l'obiezione di coscienza.

Sussiste quindi la ragionevole possibilità che, in caso di rientro in Ucraina, il ricorrente venga inviato a prestare il proprio servizio militare nel conflitto del Donbass e che, tenuto conto di tutte le circostanze sopra esposte, sia plausibile che egli possa essere coinvolto, seppur anche solo indirettamente, nella commissione di crimini di guerra di cui l'esercito

ucraino si è macchiato e continua tuttora a macchiarsi nei confronti dei cosiddetti separatisti, di prigionieri e della popolazione civile.

Il rifiuto a prestare il servizio militare sarebbe il solo mezzo per il ricorrente per evitare la partecipazione a tale conflitto e il suo rifiuto verrebbe punito, in base all'art. 409 del c.p. ucraino con la reclusione da 1 a 5 anni.

In base al disposto dell'art. 7, comma secondo, lett. e) del D.Lgs 251/2007 (art. 9, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2004/83) la suddetta sanzione penale costituisce atto di persecuzione. Ciò a prescindere dal fatto che la durata della pena non sia in sé sproporzionata.

Quanto al motivo della persecuzione, lo stesso può essere ravvisato nell'appartenenza del ricorrente al gruppo sociale dei renitenti alla leva.

Sulla possibilità di considerare i renitenti alla leva come gruppo sociale si vedano i punti da 56 a 58 delle Linee guida in materia di protezione internazionale n. 10 dell'UNHCR.

La renitenza alla leva del ricorrente è anche espressione di un'opinione politica -contraria alle scelte del governo ucraino- e anche tale motivo di persecuzione è ravvisabile nel caso di specie.

Pertanto, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal ricorrente e dell'analisi dell'attuale situazione esistente nel Paese d'origine dello stesso, ricorrono tutti i presupposti di legge per il riconoscimento dello status di rifugiato a favore del ricorrente.

La domanda avanzata in via principale merita, dunque, accoglimento.

#### **Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.**

Le sopra svolte considerazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni ed istanze avanzate dalla Difesa ricorrente.

Nulla deve, infine, provvedersi sulle spese di lite, tenuto conto che il Ministero convenuto non si è formalmente costituito in giudizio, limitandosi a inviare documentazione.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

*visti gli artt. 35 del D.Lgs. 25/2008, 19 del D.Lgs. 150/2011 e 702 bis e seguenti del c.p.c.,*

in accoglimento del ricorso,

**RICONOSCE** al sig. \_\_\_\_\_ [ lo status di rifugiato.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito nonché per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Torino, il 16 luglio 2017

Il Giudice

Dott.ssa Roberta Collidà

Firma: Dott.ssa ROBERTA COLLIDÀ Emessa Da: ADIIBADECA S P A NIG CA 7 Serial#: 56160d72676900441410084977014